

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 16 del 26 Giugno 2019

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. PER IL SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE ORDINANZE N. 57/2012 E S.M.I., N. 26/2016 E S.M.I, N. 13/2017 E S.M.I., N. 31/2018 E N. 2/2019 e S.M.I. PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità 2014, pubblicata in G.U. 27.12.2013 ed in particolare l'art. 1 comma 361;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012 e s.m.i., che:

- all'art. 3 comma 1 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito e a favore

delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

- all'art. 3 commi 8 e 10, stabilisce che sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dai commi citati, ai fini della prosecuzione delle attività, sia necessario conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3, attraverso interventi urgenti di rafforzamento locale e miglioramento sismico;
- all'art. 11 autorizza il Commissario Delegato alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori del cratere sismico;
- all'art. 11 commi 1bis, 1ter, 1quater autorizza il Commissario delegato alla concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori del cratere sismico;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

Visti, inoltre:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30

dicembre 2015 recante “Modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012”;

- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);
- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii. che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 1/1999 e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società, nonché dispone che il contenuto minimo delle convenzioni sia stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con INVITALIA;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, ai sensi delle quali INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva del 27 marzo 2007 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha espresso priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come

previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), indicando l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

- l'art. 19 comma 5 della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'art. 10, co.14-bis del citato decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, che prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione dei programmi ed interventi speciali;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e in particolare l'articolo 5 che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica e l'art. 38, comma 1, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

Preso atto che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 57 /2012 e s.m.i. *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* ed in particolare l'articolo 3 *“Soggetto Incaricato dell’istruttoria – SII”* con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande sia effettuata

da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione e quantifica la relativa spesa in un importo massimo stimato pari al 2,5% dei contributi concedibili, finanziandola a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i. recante *“Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”* ed in particolare il punto 10) del dispositivo che ha previsto di individuare nella società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. del Ministero dello Sviluppo Economico, la società che svolge le attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
- n. 23/2013 e s.m.i. *“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”* ed in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative connesse alle attività di cui all'Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in qualità di Commissario e s.m.i. , *“Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”*, in particolare l'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all'interno dell'Area di Coordinamento *“Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo”* articolazione del SII;
- n. 26/2016 e s.m.i. recante *“Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”*;
- n. 13/2017 e s.m.i. recante *“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di*

rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 31/2018 recante *“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;*
- n. 2/2019 e s.m.i. recante *“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012.”* che prevede:
 - di individuare nella società INVITALIA – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. la struttura incaricata per l’espletamento delle attività istruttorie relative alle rendicontazioni delle spese nonché delle attività relative all’espletamento dei controlli ispettivi in loco;
 - oneri di assistenza tecnica, tra i quali gli oneri di funzionamento della struttura incaricata per le attività di cui al precedente alinea, nel limite della percentuale pari al 1% delle risorse programmate con Ordinanza Commissariale n. 2/2019 e ss.mm.i., su cui trovano copertura le attività di INVITALIA di cui alla presente convenzione, le attività di ART-ER che saranno oggetto di altra convenzione e le attività di manutenzione informatica per adeguamento dell’applicativo web SFINGE2020 ;

Richiamata inoltre l’Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018 recante *“Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i, n. 27/2014 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i e n. 13/2017 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”*, che tra l’altro ha autorizzato

- l’aumento della percentuale prevista al comma 5 dell’articolo 3 dell’ordinanza 57/2012 e ss.mm. per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica dal 2,5 al 4,5% e dell’importo massimo stabilito al comma 1 dell’articolo 24 della medesima ordinanza da € 100.000.000,00 ad € 130.500.000,00;

- l'aumento dell'importo massimo stabilito al punto 1 del dispositivo dell'ordinanza 40/2016 da € 2.500.000,00 ad € 5.550.000,00, comprensivo anche delle istruttorie relative all'ordinanza n. 13/2017 e s.m.i.;

Considerato:

- la proroga dello stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma al 31 dicembre 2020;
- che la sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. ha previsto come termine ultimo per la conclusione degli interventi:
 - il 27 dicembre 2019 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
 - il 31 marzo 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018;
 - il 30 aprile 2020 per le persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
 - il 29 maggio 2020 per persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018;
- che la medesima Ordinanza ha previsto come termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute per la ricostruzione:
 - entro il 31 marzo 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
 - entro il 30 giugno 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018.
 - entro il 30 luglio 2020 per le persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
 - entro il 27 agosto 2020, per persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018;
- che la sopra citata Ordinanza n. 31/2018 ha previsto come termine ultimo per la conclusione degli interventi finanziati il 31 ottobre 2019 e come termine ultimo per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione degli interventi stessi il 31 gennaio 2020;
- che la sopra citata Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. ha previsto come termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo la data del 29 maggio 2020 e che conseguentemente parte delle istruttorie relative alle procedure di erogazione saranno successive a tale data;
- che, pertanto, le attività poste in capo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA si rendono necessarie al fine del completamento delle procedure di concessione, a seguito della presentazione di varianti

progettuali e di erogazione dei contributi e delle successive attività di controllo ex post sugli interventi realizzati, nonché risultano necessarie ulteriori attività istruttorie coerenti con la suddetta proroga, fino al 31 dicembre 2020;

Considerato, altresì, che attualmente le domande di concessione ed erogazione dei contributi, presentate dai beneficiari, risultano di particolare complessità, in riferimento:

- in fase di concessione sia alla valutazione delle perizie relative alle varianti, che alla congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità delle Ordinanze;
- in fase di erogazione sia all'effettiva esecuzione degli interventi portati a contributo, che alla valutazione della correttezza della documentazione sia amministrativa che contabile, che a seguito delle numerose varianti, risulta particolarmente copiosa e articolata;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, avvalersi di figure professionali, con competenze consolidate nelle attività oggetto della presente Ordinanza, con particolare riferimento alla ricostruzione a seguito di eventi sismici;

Dato atto che:

- con l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i. recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57/2012" il Commissario Delegato ha individuato in INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. la società che avrebbe svolto le attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi, nonché l'attività legale a supporto del procedimento amministrativo connesso all'Ordinanza n. 57/2012;
- il rapporto convenzionale tra il Commissario Delegato e INVITALIA è stato instaurato, fin dal 2012, con comunicazione prot. CR-8909-2012 del 14 dicembre 2012, in cui lo stesso Commissario manifestava la necessità, visto le note caratteristiche di urgenza connesse alla specificità dell'evento, di dare avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione delle attività di supporto indicate nella propria Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i;
- successivamente in data 8/7/2013 è stata approvata con Ordinanza n. 79/2013 la prima Convenzione, soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e sottoscritta tra le parti nel settembre dello stesso anno;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2013 prevedeva che, per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i Commissari delegati, fossero autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra le altre disposizioni, all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
- all'Ordinanza n. 79/2013 sono succeduti nel tempo ulteriori provvedimenti che si riassumono nel seguente schema:

Ordinanza	Oggetto	Scadenza
n. 79/2013	Approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.	31/12/2015
n. 84/2014	Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna	31/12/2015
n. 52/2015	Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna	31/12/2015
n. 64/2015	Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna	31/12/2017
n. 40/2016	Approvazione dello schema di atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna	31/12/2017

n. 4/2018	Approvazione dello schema di INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i, n. 27/2014 e s.m.i, n. 26/2016 e s.m.i e n. 13/2017 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna	30/06/2019
-----------	---	------------

- con l'evolversi della ricostruzione, le competenze e le responsabilità legate al procedimento di concessione ed erogazione dei contributi si sono modificate e attualmente l'assetto procedimentale prevede che esclusivamente ad INVITALIA spetti la responsabilità di procedimento per quanto riguarda l'erogazione dei contributi connessi all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e la responsabilità di procedimento di concessione ed erogazione dei contributi connessi alla cd. bando INAIL (Ordinanze commissariali n. 23/2013 e ss.mm.ii., n. 91/2013 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e ss.mm.ii., n. 13/2017 e ss.mm.ii., n. 31/2018), attività che coprono ad oggi la quasi totalità dei procedimenti in corso;
- ad oggi, pertanto, le attività oggetto dei rapporti convenzionali con la società INVITALIA hanno una natura che si discosta dalle ordinarie attività di assistenza tecnica, poiché la ricostruzione post-sisma richiede conoscenze ingegneristiche ed architettoniche particolari, oltre che conoscenze tecniche e contabili, riferibili in special modo alla concessione dei contributi per la riparazione e il riacquisto di beni strumentali e ricostituzione di scorte e prodotti, di norma, di entità elevata e con tempistiche e varianti complesse nel tempo.

Ritenuto pertanto necessario, per la conclusione in tempi adeguati e comunque non oltre lo stato di emergenza, fissato per il sisma Emilia al 31 dicembre 2020, e per una gestione efficiente ed efficace della chiusura del procedimento di erogazione dei contributi che il personale a supporto del Commissario Delegato sia in possesso di specifiche ed adeguate competenze, anche sulla base della precedente esperienza e, pertanto, che sia data continuità alle attività, già affidate ad INVITALIA e relative alle Ordinanze Commissariali n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 s.m.i. n. 31/2018, nonché dell'ordinanza n. 2/2019 e s.m.i., mantenendo peraltro in capo ad Invitalia la responsabilità diretta sui procedimenti, svolgendo in questo modo funzione pubblica nell'ambito dell'attività commissariale;

Dato atto, inoltre, che:

- si ritiene di applicare, ai costi di personale indicati nell'allegato B) "Quadro economico" dello schema di Convenzione l'aliquota del 25% per costi indiretti;
- tale percentuale risulta congrua, poiché all'aliquota del 20% di costi indiretti applicata alle precedenti convenzioni sottoscritte tra il Commissario e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. si somma una percentuale forfettaria del 5% per spese di missione e viaggi;

- le rendicontazioni dei costi di spese di viaggio e di missione, nell'ambito dei rapporti convenzionali precedenti sono state controllate dal Commissario Delegato sia in toto che a campione;
- la suddetta percentuale forfettaria del 5% risulta l'incidenza media costante dei costi di spese e missione rispetto alle spese di personale, nel monitoraggio dei suddetti costi afferenti le convenzioni precedentemente citate;

Ritenuto, conseguentemente, necessario autorizzare:

- l'aumento della percentuale prevista al comma 5 dell'articolo 3 dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm. per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica dal 4,5 al 5,2% e dell'importo massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 24 della medesima ordinanza da € 130.500.000,00 ad € 150.800.000,00
- l'aumento dell'importo massimo stabilito al punto 1 del dispositivo dell'ordinanza 40/2016 da € 5.550.000,00 ad € 8.000.000,00, comprensivo anche delle istruttorie relative all'ordinanza n. 13/2017 e n. 31/2018

e confermare quanto disposto con ordinanza 2/2019, programmando l'1% delle risorse messe a disposizione dal bando per le attività di assistenza tecnica, pari ad € 3.500.000,00;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze per realizzare dette attività, anche sulla base della precedente attività svolte a supporto del Commissario Delegato, di cui alle Ordinanze nn. 79/2013, n. 84/2013, n. 52/2015, n. 64/2015, n. 40/2016 e n. 4/2018;

Vista la proposta di convenzione, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, che prevede, tra l'altro:

- che la convenzione in oggetto avrà durata dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020;
- che l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato, per le attività di cui al punto precedente, è pari ad € 23.583.179,50 (imponibile € 19.330.475,00 oltre IVA 22% per €

4.252.704,50) così come dettagliato nel comma 1 dell'art. 6 della Convenzione suddetta e al punto 1.2 dell'allegato B "Quadro economico" alla suddetta convenzione:

- quanto ad € 19.983.179,50 IVA inclusa per le attività relative all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;
- quanto ad € 2.000.000,00 IVA inclusa per le attività di cui all'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i.;
- quanto ad € 1.600.000,00 IVA inclusa per le attività relative all'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.;

e relativamente alle annualità:

- quanto ad € 8.907.842,20 (imponibile € 7.301.510,00 oltre ad IVA 22%) per le attività relative all'anno 2019;
- quanto ad € 14.675.337,30 (imponibile € 12.028.965,00 oltre ad IVA 22%) per le attività relative all'anno 2020;

Vista la nota del 5 giugno 2019, prot. MISE AOO_PIT. REGISTRO UFFICIALE. U.0146369 del 5 giugno 2019, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della Convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia, ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa di € 23.583.179,50, è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto sopra;

Dato atto inoltre che che, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), il Commissario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA, a cura dei propri referenti indicati all'art.5 della Convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. per tutte le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di prendere atto della necessità di dare continuità alle attività di assistenza istruttoria e di assistenza tecnica relative alle Ordinanze Commissariali n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 s.m.i. n. 31/2018, nonché dell'ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.;

2. di autorizzare pertanto
 - l'aumento della percentuale prevista al comma 5 dell'articolo 3 dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm. per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica dal 4,5 al 5,2% e dell'importo massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 24 della medesima ordinanza da € 130.500.000,00 ad € 150.800.000,00;
 - l'aumento dell'importo massimo stabilito al punto 1 del dispositivo dell'ordinanza 40/2016 da € 5.550.000,00 ad € 8.000.000,00, comprensivo anche delle istruttorie relative all'ordinanza n. 13/2017 e n. 31/2018;
3. di confermare quanto disposto con ordinanza 2/2019, programmando l'1% delle risorse messe a disposizione dal bando per le attività di assistenza tecnica, pari ad € 3.500.000,00, su cui trovano copertura le attività di INVITALIA di cui alla presente convenzione, le attività di ART-ER che saranno oggetto di altra convenzione e le attività di manutenzione informatica per adeguamento dell'applicativo web SFINGE2020;
4. di dare atto che gli incrementi sopra elencati trovano copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
5. di dare atto che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività istruttoria e di assistenza tecnica di INVITALIA sono stimati complessivamente nella misura massima di € 23.583.179,50 (imponibile € 19.330.475,00 oltre ad IVA al 22% per € 4.252.704,50), così come dettagliato nel comma 1 dell'art. 6 e al punto 1.2 dell'allegato B "Quadro economico" della Convenzione da stipularsi:
 - quanto ad € 19.983.179,50 IVA inclusa per le attività relative all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;
 - quanto ad € 2.000.000,00 IVA inclusa per le attività di cui all'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i.;
 - quanto ad € 1.600.000,00 IVA inclusa per le attività relative all'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.;e relativamente alle annualità:
 - quanto ad € 8.907.842,20 (imponibile € 7.301.510,00 oltre ad IVA 22%) per le attività relative all'anno 2019;
 - quanto ad € 14.675.337,30 (imponibile € 12.028.965,00 oltre ad IVA 22%) per le attività relative all'anno 2020;
6. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di € 23.583.179,50, è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come indicato al punto 4) che precede;
7. di stipulare con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. una Convenzione per le attività di supporto al Commissario

Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi nonché ai controlli ex post relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., all'Ordinanza n. 27/2014 e s.m.i., all'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i., all'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020;
9. di indicare il Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze:
 - a) n. 57/2012 e s.m.i. recante “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso;
 - b) n. 23/2013 e s.m.i. recante “*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012*”;
 - c) n. 26/2016 e s.m.i. recante “*Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico*”;
 - d) n. 13/2017 e s.m.i. recante “*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito*

con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

e) n. 31/2018 e s.m.i. recante *“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;*

f) n. 2/2019 e s.m.i. recante *“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012.”;*

10. di dare atto che in caso di indisponibilità, del Dott. Dario De Pascale, le funzioni di Responsabile del Procedimento, verranno svolte dal dott. Ernesto Somma, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione, sulla base dell’organizzazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA;

11. di indicare l’Ing. Mario Bruno Marino, dipendente dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui all’Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i., all’Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all’Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. ;

12. di dare atto che, in caso di indisponibilità dell’Ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione, sulla base dell’organizzazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA;

13. di individuare, infine, nell’Ing. Francesco Mazzucchi, dipendente dell’Area Ricostruzione, sulla base dell’organizzazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, il Coordinatore tecnico a supporto del Commissario Delegato;

14. di dare atto inoltre che, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), il Commissario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA, a cura dei propri referenti indicati all'art.5 della Convenzione;
15. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m. e della normativa vigente in materia.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente

SCHEMA CONVENZIONE

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI "ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE" NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI SPORTELLINO INFORMATIVO, DI ASSISTENZA LEGALE E DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 57/2012 (S.M.I.), N. 26/2016 (S.M.I.) E N. 13/2017 (S.M.I.);

Atto sottoscritto digitalmente

TRA

Il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1 agosto 2012, n. 122, nella persona del Dott. Stefano Bonaccini con sede in Bologna, v. le Aldo Moro n. 52 (CF 91352270374) - in seguito indicato anche come "Commissario"

E

AGENZIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Calabria n. 46 iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri, di seguito Agenzia

RICHIAMATO

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
- l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. 6 giugno 2012, n. 74, disposta dall'art. 67-septies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità 2014, pubblicata in G.U. 27.12.2013 ed in particolare l'art. 1 comma 361;
- il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. "*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di*

immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l'articolo 3 “Soggetto Incaricato dell'istruttoria – SII” con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione;

- l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i., del Commissario relativa all'istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria SII, previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ed in particolare il punto 11, che individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Agenzia (di seguito Agenzia) del Ministero dello Sviluppo Economico, come la società che svolgerà le attività afferenti alle Procedure “Istruttoria, concessione, liquidazione” nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
- l'Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i. “*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012*” e in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative connesse alle attività di cui all'Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata sia svolta all'interno dell'Area di Coordinamento “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” articolazione del SII;
- l'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. “*Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico*” e in particolare il punto 12.1 del dispositivo che prevede che l'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata siano svolte all'interno dell'Area di Coordinamento “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo”, quale articolazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. “*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, , convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art.*

10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, che prevede che l’istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata siano svolte all’interno dell’Area di Coordinamento “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo”, quale articolazione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 e ss.mm.ii.;

- *l’Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;*
- *l’Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012.”;*

PREMESSO

- *il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";*
- *in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;*

- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni sia stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con INVITALIA;
- che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- che il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione

- europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.";
- l'articolo 10, co. 14-bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, che prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
 - l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
 - che con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
 - l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
 - che INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
 - che con nota del 2 agosto 2018, prot. n. 000872, INVITALIA ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e la gestione commissariale del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che, in riscontro alla sopra citata nota del 2 agosto 2018, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su Enti e Società partecipate, con nota prot. n. 0345497, del 27 settembre 2018, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- che, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), il Commissario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze per realizzare dette attività, anche sulla base della precedente attività svolte a supporto del Commissario Delegato, di cui alle Ordinanze nn. 79/2013, n. 84/2013, n. 52/2015, n. 64/2015, n. 40/2016 e n. 4/2018;

- che con nota del 5 giugno 2019, prot. MISE AOO_PIT. REGISTRO UFFICIALE. U.0146369 del 5 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della Convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia, ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Commissario e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (di seguito definiti congiuntamente “Parti”) convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto dell’incarico)

1. Il Commissario, in attuazione di quanto previsto dal punto 11, della Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i., citata in premessa, incarica l’Agenzia di supportarlo nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di “Istruttoria, concessione, liquidazione” - in stretta osservanza della normativa sotto elencata - nonché delle attività di sportello informativo, di assistenza legale e di segreteria amministrativa a supporto del procedimento amministrativo di cui:
 - a) all’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*”;
 - b) all’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i. “*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012*”

- c) l'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. *“Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”*;
- d) l'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. *“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, , convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”*;
- e) l'Ordinanza n. 31/2018 *“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”*;
- f) l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. *“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012”*.
2. Il Commissario indica il Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze: a) n. 57/2012 e s.m.i. b) n. 23/2013 e s.m.i., c) n. 26/2016 e s.m.i. , d) n. 13/2017 e s.m.i. e) n. 31/2018 e s.m.i. f) n. 2/2019 e s.m.i ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso;

3. In caso di indisponibilità, del Dott. Dario De Pascale, le funzioni di Responsabile del Procedimento, verranno svolte dal Dott. Ernesto Somma, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA.
4. Il Commissario indica, altresì, l'Ing. Mario Bruno Marino, dipendente dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui all' Ordinanza n. 26 /2016 e s.m.i., all'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i..
5. In caso di indisponibilità dell'Ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal dott. Dario De Pascale, Dirigente dell'Area Ricostruzione, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA.
6. Di individuare, infine, nell'Ing. Francesco Mazzucchi, dipendente dell'Area Ricostruzione, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, il Coordinatore tecnico a supporto del Commissario Delegato.
7. Le attività oggetto dell'incarico sono dettagliatamente descritte nell'Allegato A "Scheda Descrizione Attività" alla presente Convenzione e dovranno essere svolte, garantendo i tempi previsti dalle Ordinanze citate per lo svolgimento delle istruttorie sia in fase di concessione che in fase di erogazione.

Articolo 3 ***(Esecuzione dell'incarico)***

1. Per l'esecuzione dell'incarico, l'Agenzia si avvarrà del proprio personale interno, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e nei limiti massimi del 15% dell'importo totale di cui all'art. 6, comma 1, di società, organismi, collaboratori e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza. L'Agenzia si impegna, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività, ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. L'Agenzia destinerà, secondo le modalità descritte nell'Allegato A "Scheda Descrizione Attività", un contingente di personale dotato delle necessarie specifiche competenze professionali e formato, per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2020, da 130 risorse FTE, rinvenienti, per quanto possibile, tra quelle già dedicate all'attività oggetto della commessa, che

sarà impegnato a svolgere le attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione, operando in sinergia con i funzionari referenti del Committente medesimo.

3. Tutte le risorse, impiegate nell'ambito della presente convenzione, devono prestare la propria attività lavorativa, nella sede di Bologna, Viale Aldo Moro 44, a prescindere dalla loro sede abituale di lavoro, per almeno 4 (quattro) giorni alla settimana, ad eccezione delle risorse impiegate sulla base di un contratto di lavoro autonomo.

4. L'Agenzia si impegna a comunicare tempestivamente al Commissario ogni variazione relativa alle unità impiegate, in caso di dimissioni delle stesse e comunque anticipatamente rispetto all'effettivo cambio di personale); in caso di sostituzione delle unità impiegate l'Agenzia si impegna a comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima la stessa al Commissario; in caso di sostituzione del Responsabile di commessa, del Responsabile di procedimento, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi di cui all' Ordinanza n. 26 /2016 e s.m.i., all'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. o dei Responsabili di Service Unit, l'Agenzia si impegna, altresì, a garantire l'affiancamento tra Responsabile uscente e Responsabile entrante per almeno 45 (quarantacinque) giorni.

5. Il Commissario s'impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, funzionali alla realizzazione dell'attività.

6. L'Agenzia, operando nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume piena responsabilità su attività e procedure svolte per l'esecuzione dell'incarico, ivi compreso l'approvvigionamento di beni e servizi.

Articolo 4

(Durata)

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2019 al 31.12.2020.

Articolo 5

(Referenti)

1. I Referenti della presente Convenzione per il Commissario sono la Dott.ssa Morena Diazzi ed il Dott. Valtiero Mazzotti, rispettivamente Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa e Direttore Generale Agricoltura, Caccia, Pesca della Regione Emilia Romagna nonché assegnatari, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. dell'Area di coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo" e dell'Area di Coordinamento "Agricoltura e Agro-industria".

2. I Referenti della presente Convenzione per l'Agenzia sono il Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile della Funzione Area Ricostruzione di Incentivi e Innovazione ed il Dott. Ernesto Somma, dirigente Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione.

3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente convenzione.

Articolo 6
(Corrispettivo e penali)

1. Per l'esecuzione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione, il Commissario riconosce all'Agenzia un corrispettivo massimo pari a € 23.583.179,50 (imponibile € 19.330.475,00 oltre ad IVA al 22% per € 4.252.704,50) come dettagliato al punto 1.2 dell'Allegato B "Quadro Economico" e ripartito nei limiti dei seguenti importi:

- € 8.907.842,20 (imponibile € 7.301.510,00 oltre ad IVA 22%) per le attività relative all'anno 2019;
- € 14.675.337,30 (imponibile € 12.028.965,00 oltre ad IVA 22%) per le attività relative all'anno 2020;

nonché con separata evidenza contabile relativamente alle due ordinanze n.57/2012 e s.m. e 26/2016 e 13/2017 e s.m. e 31/2018 e s.m. e 2/2019 e s.m..

- quanto ad € 19.983.179,50 IVA inclusa per le attività relative all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i;
- quanto ad € 2.000.000,00 IVA inclusa per le attività di cui all'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 31/2018;
- quanto ad € 1.600.000,00 IVA inclusa per le attività di cui all'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.

2. La conclusione dell'attività di istruttoria e di assistenza all'Amministrazione da parte dell'Agenzia è garantita per un numero massimo di istruttorie e controlli ex post pari a 4.600 (quattromilaseicento) - di cui 800 (ottocento) in riferimento all'Ordinanza n. 2/2019 e s.m. - e specificamente di massimo 1.600 (milleseicento) istruttorie e controlli ex post nel secondo semestre 2019 e di massimo 3.000 (tremila) istruttorie e controlli ex post nell'anno 2020, tenuto conto della complessità delle istruttorie stesse, che afferiscono maggiormente alla fase di liquidazione.

In caso di riduzione ovvero di aumento del numero delle istruttorie di cui al punto precedente, le parti potranno condividere, su richiesta del Commissario Delegato ovvero di Invitalia, una riduzione ovvero un incremento del numero del personale assegnato dall'Agenzia alle attività oggetto della presente Convenzione e la conseguente rimodulazione del quadro economico, di cui all'Allegato B). Nel caso in cui vengano introdotte modifiche alle ordinanze che abbiano impatto sugli obiettivi di produzione e/o sull'organizzazione, esse potranno essere oggetto di specifica analisi con l'eventuale modifica della presente convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione per "istruttoria" si intende qualsiasi attività che si concluda con una proposta da parte dell'Agenzia di ammissione o rigetto ai Nuclei di Valutazione o ai Responsabili del Procedimento.

Per il calcolo delle istruttorie, indicate al precedente comma 2, concorreranno agli obiettivi

Per l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.:

per un valore uguale a 1

- le residuali proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, presentate ai Nuclei di valutazione, ivi comprese le riammissioni previste dal 13bis;
- le proposte istruttorie di ammissibilità e/o non ammissibilità, trasmesse ai Nuclei di Valutazione, relativamente a variazioni dei progetti ovvero a varianti che richiedano una modifica ovvero una conferma della intervenuta concessione;
- le istruttorie di ammissibilità o inammissibilità relativamente a variazioni di progetti ovvero a varianti non essenziali e non sostanziali, da non trasmettere ai Nuclei di Valutazione che intervengano in fase di erogazione del contributo;
- le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica in fase di erogazione, con relativa proposta di decreto, trasmessa al Commissario per la firma;
- le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post;
- le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5:

- le eventuali proposte di ammissione ovvero di non ammissione a contributo delle domande oggetto di modifica di piattaforma, trasmesse ai Nuclei di Valutazione;
- le eventuali proposte di concessione ovvero le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione;
- le attività necessarie alla messa in mora del beneficiario e al recupero delle somme nel caso di revoche che comportino ripetizioni di contributi già erogati;
- pareri legali, obbligatoriamente in forma scritta, qualora gli stessi vengano utilizzati per la definizione di una domanda di concessione in variante o di erogazione, anche in variante, finalizzate ad un'eventuale difesa in giudizio del Commissario;
- le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti

Per le Ordinanze n. 26/2016 e s.m.i, n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018:

per un valore uguale a 1

- le proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, presentate ai Nuclei di valutazione, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità, trasmesse ai Nuclei di Valutazione, relativamente a variazioni dei progetti ovvero a varianti che richiedano una modifica ovvero una conferma della intervenuta concessione, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le istruttorie di ammissibilità o inammissibilità relativamente a variazioni di progetti ovvero a varianti non essenziali e non sostanziali, da non trasmettere ai Nuclei di Valutazione che intervengano in fase di erogazione del contributo con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica, con relativa proposta di decreto trasmesse al Commissario per la sottoscrizione;
- le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post;
- le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5:

- le proposte di concessione ovvero di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le istanze di rinuncia successiva alla ammissibilità formale, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le attività necessarie alla messa in mora del beneficiario e al recupero delle somme nel caso di revoche che comportino ripetizioni di contributi già erogati;

- pareri legali, obbligatoriamente in forma scritta, qualora gli stessi vengano utilizzati per la definizione di una domanda di concessione in variante o di erogazione, anche in variante, finalizzate ad un'eventuale difesa in giudizio del Commissario;
- le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti;

Per l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.:

per un valore uguale a 1:

- le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario in fase di erogazione per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario per la sottoscrizione;
- le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post.
- le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5

- le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le istanze di rinuncia intervenute nella fase di erogazione, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, nella fase di erogazione, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti

Per l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e Per le Ordinanze n. 26/2016 e s.m.i, n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018:

Una tantum

Redazione del decreto sulle modalità di controllo documentale ed in loco, relativo ai sopralluoghi preventivi all'erogazione del saldo e sulle modalità di controllo documentale ed in loco relativo ai controlli ex post

Per l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.:

Una tantum

Redazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti, tenuto conto dei principi stabiliti con l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. e con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio 2019.

Costituiscono attività continuativa, da contabilizzare quali giornate/uomo o frazioni di giornate/uomo, la partecipazione agli Sportelli informativi e l'attività di supporto ai beneficiari finalizzata alla predisposizione delle istanze di liquidazione o al chiarimento di quanto contenuto nei fascicoli istruttori o nelle richieste di integrazione.

4. Le attività realizzate sono oggetto di consuntivi mensili, trasmessi alla struttura del Commissario. Tali attività sono anche oggetto di incontri periodici, ogni volta che sia richiesto, tra i referenti dell'Agenzia e i referenti della struttura del Commissario. I resoconti dei suddetti incontri dovranno essere trasmessi formalmente ai Referenti di cui al comma 1 dell'art. 5. Verrà, altresì, verificato periodicamente il numero delle persone impiegate nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché il loro profilo professionale, anche attraverso una rendicontazione delle figure corrispondenti a quanto previsto dall'Allegato C.

5. L'importo di cui al primo comma del presente articolo potrà essere modificato, mediante apposito atto ai sensi del successivo art. 9, sulla base delle risultanze delle verifiche intermedie dell'attività svolta.

6. L'importo di cui al primo comma del presente articolo potrà essere modificato, altresì, sulla base della verifica, da parte del Commissario, dei profili effettivamente impiegati per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione. In particolare si deve intendere per personale di livello superiore esterno, una figura professionale con almeno 3 anni di esperienza in attività tecniche ed amministrative, analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione.

7. Nel caso in cui gli inadempimenti risultino prolungati nel tempo o ripetuti per un numero significativo di iniziative, il Commissario Delegato applicherà le penali il cui importo è determinato in relazione alla gravità ed alla durata dell'inadempimento. Ove l'Agenzia non concluda l'istruttoria della domanda di concessione o di erogazione entro i termini previsti al punto 3 dell'allegato A), per cause imputabili esclusivamente all'Agenzia medesima, si applicherà una penale per prolungato ritardo negli adempimenti istruttori pari ad € 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 340 ad istruttoria. Le penali sono incrementate del 50% nel relativo valore qualora si applichino, a più del 50% dei procedimenti di concessione e/o erogazione dei contributi, conclusi nell'anno cui le penali si riferiscono. Le penali si applicano a tutte le pratiche in corso di valutazione, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, la cui istruttoria abbia superato senza giustificato motivo i tempi previsti al comma 1 dell'art. 10 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempienza da parte del Commissario Delegato a mezzo posta elettronica certificata. Ricevuta la contestazione predetta, l'Agenzia ha facoltà di

comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Trascorso invano il predetto termine ovvero qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, il Commissario Delegato procederà all'applicazione delle penali sopra indicate, determinate a decorrere dai termini specificatamente individuati ai sensi del presente articolo. L'importo delle penali è determinato sulla base dei giorni lavorativi di ritardo rispetto ai termini previsti e verrà detratto dai rimborsi di costi dovuti all'Agenzia.

Articolo 7

(Modalità e criteri di rendicontazione)

1. L'Agenzia provvede, su base annuale, alla rendicontazione nei confronti del Commissario secondo le modalità indicate all'Allegato C "Disciplinare di Rendicontazione" e indicando, nello specifico *con separata evidenza contabile* per le attività imputabili ad ogni singola ordinanza, indicando nello specifico:

a) il quadro delle risorse professionali impiegate, valorizzate secondo il criterio dei giorni-uomo, in base ai corrispettivi giornalieri di cui all'Allegato C "Disciplinare di Rendicontazione";

b) l'elenco dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dei servizi specialistici, preventivamente concordati con il Commissario Delegato, utilizzati per la realizzazione dei compiti ad essa affidati. Tali costi devono essere singolarmente documentati,

c) la relazione sulle attività compiute nell'anno di riferimento.

2. L'Agenzia provvederà a predisporre ed allegare, all'ultima rendicontazione, una relazione finale delle attività realizzate, con separata evidenza contabile per le attività imputabili ad ogni singola ordinanza.

3. Le parti concordano che le spese generali, relative alla presente Convenzione e riconosciute nella percentuale del 25%, siano comprensive delle spese di viaggio e di missione.

Articolo 8

(Modalità di pagamento)

1. L'emissione dei mandati di pagamento per i corrispettivi dovuti all'Agenzia, a valere sulla provvista finanziaria dell'incarico affidato, avviene entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione annuale di cui al precedente articolo 7, all'esito positivo delle verifiche svolte dal Committente sulla documentazione ricevuta.

2. Il Commissario procede al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia non appena disponibile la provvista finanziaria della presente Convenzione. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile al Commissario, non comporta la maturazione di interessi e penali.

Articolo 9
(Proroghe e Modifiche)

1. Eventuali proroghe e/o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto. In particolare eventuali rinnovi potranno essere concordati allo scopo della conclusione delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque formalizzati sulla base della normativa vigente.

Articolo 10
(Incompatibilità e Riservatezza)

1. L’Agenzia assicura il rispetto dell’assenza di incompatibilità dei suoi funzionari con l’attività svolta.
2. L’Agenzia si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 905/2018, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Commissario la facoltà di risolvere la convenzione, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
3. Resta inoltre tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
4. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l’accordo di entrambe le Parti.

Articolo 11
(Dichiarazione dell'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali)

1. L’Agenzia, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Agenzia, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 12

(Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali)

1. In esecuzione della presente Convenzione, l’Agenzia effettua il trattamento dei dati personali di titolarità del Commissario.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato E) alla presente Convenzione al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. L’Agenzia è, pertanto, designato dal Commissario Delegato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 13

(Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)

1. Ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs 81/2008, si riportano nell’Allegato D “Anagrafica e figure tecniche impresa affidataria” una descrizione della struttura organizzativa dell’impresa affidataria, con particolare riferimento alla tematica della sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 14

(Diritto di recesso)

1. Le parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso minimo di sei mesi, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti, provvedimenti o motivate decisioni, che modifichino significativamente la situazione esistente all’atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all’Agenzia le spese sostenute fino al decorso del sesto mese successivo alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate. L’Agenzia sarà obbligata ad effettuare tutte le attività previste dalla presente Convenzione fino al decorso del sesto mese successivo a tale data.

Articolo 15

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Bologna.

Articolo 16

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

Articolo 17

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha effetti nei riguardi delle Parti solo dopo l'approvazione citata in premessa e la eventuale registrazione nei modi di legge.

2. Tuttavia, al fine di rispondere alle particolari ragioni di urgenza per cui il Commissario, nello stipulare il presente atto, agisce in virtù di specifiche disposizioni normative, l'Agenzia si impegna a procedere, nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma che precede, a tutte le attività richieste dal Commissario ed il Commissario si impegna a riconoscere all'Agenzia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Regione Emilia Romagna Dott. Stefano Bonaccini in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con sede in Bologna, Via Aldo Moro, 52, (CF 91352270374), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Allegati:

- A "Scheda descrizione attività"
- B "Quadro economico"
- C "Disciplinare di rendicontazione"
- D "Anagrafica e figure tecniche impresa affidataria"
- E "Accordo per il trattamento di dati personali"

ALLEGATO A: SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA'

DETTAGLIO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

1.1 Obiettivi generali

La collaborazione disciplinata dalla presente convenzione è finalizzata allo svolgimento delle attività afferenti alle procedure di:

1. istruttoria di ammissione,
2. predisposizione delle proposte di ammissione;
3. istruttoria di erogazione,
4. predisposizione delle proposte di erogazione;
5. predisposizione delle istruttorie di variante
6. predisposizione delle istruttorie di ricalcoli
7. predisposizione dei report e dei verbali di sopralluogo;
8. verifica della completezza dei fascicoli istruttori;
9. informazione alle imprese;
10. predisposizione di relazioni tecniche a fronte di contenziosi amministrativi con i beneficiari, compresa la documentazione di riferimento;
11. assistenza amministrativa;
12. predisposizione decreti di ammissione e di erogazione;
13. controlli a campione ex post

Come meglio dettagliate nel successivo paragrafo, nell'ambito:

- dell'**Ordinanza n. 57/2012** e s.m.i., relativamente agli eventi sismici del maggio 2012 e in riferimento ai danni subiti;
- dell'**Ordinanza n. 26/2016** e s.m.i. relativamente alla rimozione delle carenze strutturali e al miglioramento sismico
- dell'**Ordinanza n. 13/2017** e s.m.i. relativamente alla rimozione delle carenze strutturali e al miglioramento sismico;
- dell'**Ordinanza n. 31/2018** e s.m.i. relativamente al miglioramento sismico;
- dell'**Ordinanza n. 2/2019** e s.m.i. relativamente al bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Sono considerate attività istruttorie:

- relativamente alla concessione, tutte le attività previste dal momento della presa in carico della domanda attraverso l'applicativo Sfinge fino al momento del caricamento e validazione della proposta di Invitalia su Sfinge;

- relativamente all'erogazione, tutte le attività dal momento della presa in carica su Sfinge e fino al momento della validazione della nota di erogazione, del report e del verbale di sopralluogo, delle attività di controllo della documentazione amministrativa (es: DURC, Antimafia, tracciabilità dei flussi ecc.) e della predisposizione del Decreto per la fase di erogazione.

Per il calcolo delle istruttorie, indicate al precedente comma 2, concorreranno agli obiettivi

Per l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.:

per un valore uguale a 1

- le residuali proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, presentate ai Nuclei di valutazione, ivi comprese le riammissioni previste dal 13bis;
- le proposte istruttorie di ammissibilità e/o non ammissibilità, trasmesse ai Nuclei di Valutazione, relativamente a variazioni dei progetti ovvero a varianti che richiedano una modifica ovvero una conferma della intervenuta concessione;
- le istruttorie di ammissibilità o inammissibilità relativamente a variazioni di progetti ovvero a varianti non essenziali e non sostanziali, da non trasmettere ai Nuclei di Valutazione che intervengano in fase di erogazione del contributo;
- le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica in fase di erogazione, con relativa proposta di decreto, trasmessa al Commissario per la firma;
- le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post;
- le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5:

- le eventuali proposte di ammissione ovvero di non ammissione a contributo delle domande oggetto di modifica di piattaforma, trasmesse ai Nuclei di Valutazione;
- le eventuali proposte di concessione ovvero le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione;
- le attività necessarie alla messa in mora del beneficiario e al recupero delle somme nel caso di revoche che comportino ripetizioni di contributi già erogati;

- pareri legali, obbligatoriamente in forma scritta, qualora gli stessi vengano utilizzati per la definizione di una domanda di concessione in variante o di erogazione, anche in variante, finalizzate ad un'eventuale difesa in giudizio del Commissario;
- le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti;

Per le Ordinanze n. 26/2016 e s.m.i, n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018:

per un valore uguale a 1

- le proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, presentate ai Nuclei di valutazione, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità, trasmesse ai Nuclei di Valutazione, relativamente a variazioni dei progetti ovvero a varianti che richiedano una modifica ovvero una conferma della intervenuta concessione, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le istruttorie di ammissibilità o inammissibilità relativamente a variazioni di progetti ovvero a varianti non essenziali e non sostanziali, da non trasmettere ai Nuclei di Valutazione che intervengano in fase di erogazione del contributo con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica, con relativa proposta di decreto trasmesse al Commissario per la sottoscrizione;
- le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post;
- le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5:

- le proposte di concessione ovvero di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le istanze di rinuncia successiva alla ammissibilità formale, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;

- le attività necessarie alla messa in mora del beneficiario e al recupero delle somme nel caso di revoche che comportino ripetizioni di contributi già erogati;
- pareri legali, obbligatoriamente in forma scritta, qualora gli stessi vengano utilizzati per la definizione di una domanda di concessione in variante o di erogazione, anche in variante, finalizzate ad un'eventuale difesa in giudizio del Commissario;
- le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti;

Per l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.:

per un valore uguale a 1:

- le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario in fase di erogazione per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario per la sottoscrizione;
- le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post.
- le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5

- le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le istanze di rinuncia intervenute nella fase di erogazione, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, nella fase di erogazione, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti

Per l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e Per le Ordinanze n. 26/2016 e s.m.i, n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018:

Una tantum

Redazione del decreto sulle modalità di controllo documentale ed in loco, relativo ai sopralluoghi preventivi all'erogazione del saldo e sulle modalità di controllo documentale ed in loco relativo ai controlli ex post

Per l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.:

Una tantum

Redazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti, tenuto conto dei principi stabiliti con l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. e con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio 2019.

Costituiscono attività continuativa, da contabilizzare quali giornate/uomo o frazioni di giornate/uomo, la partecipazione agli Sportelli informativi e l'attività di supporto ai beneficiari finalizzata alla predisposizione delle istanze di liquidazione o al chiarimento di quanto contenuto nei fascicoli istruttori o nelle richieste di integrazione.

Nell'ambito della medesima collaborazione, l'Agenzia supporterà la Regione Emilia Romagna nelle attività propedeutiche e/o accessorie a quelle sotto descritte, tra cui:

1. assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
2. interlocuzione con l'utenza target;
3. definizione di procedure, standard e modalità operative per garantire il regolare avanzamento delle attività.

1.2 Dettaglio operativo

Le attività afferenti le procedure per l'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., per l'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. e per l'Ordinanza 13/2017 e s.m.i., per l'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. e per l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. svolte secondo quanto previsto dalla citate normative sono classificabili come segue:

- attività legate alle istruttorie formali ed alla valutazione di merito delle domande;
- attività legate alla valutazione delle varianti e di ogni altra variazione dei progetti presentati;
- attività legate alla concessione ed alla liquidazione dei contributi;
- attività legate all'accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi, compresi i sopralluoghi preventivi all'erogazione del saldo sul 100% degli interventi;
- attività di sportello informativo;
- attività propedeutiche e/o accessorie all'oggetto della Convenzione;
- attività di redazione dei decreti di concessione e/o erogazione del contributo, a supporto dell'attività amministrativa della Struttura Commissariale;
- attività di verifica della completezza dei fascicoli istruttori, anche in considerazione di eventuali controlli da parte di Autorità esterne alla Struttura Commissariale

- attività legate ai controlli a campione ex post

Le attività afferenti le procedure di **istruttoria di ammissione** per l'Ordinanza n. 57/12 e s.m.i., per l'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. e per l'Ordinanza 13/2017 e s.m.i. e per l'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. sono sintetizzabili come segue:

1. *Valutazione di merito*

- accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei contributi;
- quantificazione degli importi ammissibili a contributo e determinazione di entità e tipologie di contributo concedibile.

Le attività afferenti **la presentazione e la validazione del fascicolo istruttorio** per l'Ordinanza n. 57/12 e s.m.i per l'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. e per l'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e per l'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. sono classificabili come segue:

1. elaborazione della proposta di ammissione, non ammissione o ammissione parziale a contributo, da sottoporre ad uno dei cinque Nuclei di Valutazione competenti:
 1. Terremoto “Industria”;
 2. Terremoto “Industria 2”;
 3. Terremoto “Commercio”;
 4. Terremoto “Agricoltura-Agroindustria”;
 5. INAIL 1
 6. INAIL 2
2. elaborazione delle ulteriori attività istruttorie conseguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - alla richiesta di variante presentata dai beneficiari;
 - alla richiesta di approfondimenti o di integrazioni da parte dei Nuclei di valutazione;
 - alle contestazioni dei richiedenti successivamente alla presentazione agli stessi dei fascicoli relativi agli esiti istruttori o conseguenti alla opposizione al preavviso di rigetto da parte dei beneficiari;
 - ai ricorsi presentati dai beneficiari presso il TAR o presso il Giudice Ordinario.

Richieste di erogazione

Le attività afferenti le procedure di **erogazione**, svolte secondo quanto previsto dalle singole normative di riferimento (Ordinanza n. 57/12 e s.m.i., per l'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i. e per l'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e per l'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i. e per l'Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i.) sono classificate come segue:

1. verifica dei requisiti del soggetto richiedente e della completezza documentale delle richieste di anticipo, degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) e di saldo;

2. controllo e conservazione delle polizze fidejussorie a fronte delle richieste di anticipo;
3. inserimento sulla Piattaforma Sfinge della scheda anagrafica;
4. verifica della non sussistenza dei doppi finanziamenti;
5. relativamente agli interventi sugli immobili di cui all'Ordinanza n. 57/12 e s.m.i., verifica del rispetto degli importi massimi fissati con il Decreto di concessione con specifico riferimento agli importi massimi fissati per le seguenti macro categorie:
 - costi per opere strutturali;
 - spese per indagini e prelievi;
 - finiture;
 - spese tecniche, nelle percentuali massime stabilite dall'Ordinanza n. 57/12 e s.m.i.;
6. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal Decreto di concessione, anche con riferimento agli anticipi richiesti con fidejussione;
7. verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica (relazioni del direttore dei lavori, etc.) e la documentazione di spesa;
8. verifica dei bonifici bancari e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;
9. verifica degli estratti conto con effettiva registrazione del bonifico bancario;
10. quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata ed individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario o impresa affidataria);
11. relativamente all'ordinanza 57/12 e smi, accertamento mediante sopralluogo preventivo alla erogazione dell'ultima tranche di contributo sul 100% degli interventi ammessi:
 - a) dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili secondo quanto approvato in sede di concessione;
 - b) dell'effettiva disponibilità dei beni strumentali riacquistati o riparati;
 - c) delle scorte ripristinate;
 - d) della coerenza dei processi di delocalizzazione temporanea;
12. controllo in loco della documentazione di spesa in originale e annullamento fatture;
13. elaborazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo e del report di sopralluogo;
14. verifica dell'osservanza da parte dei soggetti beneficiari della normativa in materia di regolarità contributiva (acquisizione DURC);
15. acquisizione delle informazioni e comunicazioni antimafia ove previsto;
16. acquisizione dai Comuni e verifica della regolarità dei titoli abilitativi, ove previsto;
17. acquisizione della documentazione attestante la regolarità in merito alle quote latte ove

previsto;

18. elaborazione e sottoscrizione della proposta di erogazione; gli istruttori e i validatori che sottoscrivono le proposte di erogazione, il verbale di sopralluogo e il report di sopralluogo sono inderogabilmente diversi dagli istruttori e validatori che hanno sottoscritto le proposte di ammissione al contributo per il medesimo soggetto beneficiario;
19. comunicazione ai richiedenti dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di erogazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90;
20. comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di revoca parziale o totale, ai sensi dell'art. 6 e 7 della Legge 241/90;
21. elaborazione della proposta di Decreto di erogazione o di rigetto da inoltrare al Commissario;
22. ogni altra attività prevista dalle normative di riferimento e afferente l'istruttoria delle richieste di erogazione e l'emanazione del Decreto di erogazione da parte del Commissario, compresa l'acquisizione della disponibilità e della capienza sugli Aiuti di Stato, tramite il confronto con la Banca Dati del Commissario Delegato.

Il Commissario indica il Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i. e n. 2/2019 e s.m.i.. In caso di indisponibilità del Dott. Dario De Pascale, le funzioni di Responsabile del Procedimento, verranno svolte dal dott. Ernesto Somma, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA.

Il Commissario indica l'ing. Mario Bruno Marino, dipendente dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi, fino alla predisposizione delle proposte di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze nn. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018 e s.m.i.. In caso di indisponibilità dell'Ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA.

Il Commissario individua, infine, nell'Ing. Francesco Mazzucchi, dipendente dell'Area Ricostruzione, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, il Coordinatore tecnico a supporto del Commissario Delegato.

Controlli ex post

Relativamente ai controlli ex post, svolti secondo quanto previsto dalle citate normative, Invitalia effettuerà controlli a campione sulla base della specifica normativa regionale:

1. per un importo pari al 25% dei contributi complessivamente erogati a saldo relativamente all'Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i., all'Ordinanza n. 26/2016 e s.m.i., all'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e all'Ordinanza n. 31/2018 e s.m.i.;
2. per un importo pari al 10% dei contributi complessivamente erogati a saldo di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;
3. per un importo pari al 10% dei contributi complessivamente erogati a saldo di cui all'Ordinanza n. 6/14 e s.m.i.

I controlli possono riguardare gli aspetti amministrativi, finanziari tecnici degli interventi ammessi a contributo.

* * *

2. ORGANIZZAZIONE

Le attività saranno svolte mediante personale che potrà operare anche presso la sede del Committente; in particolare:

2.1. personale delegato a:

- a) istruttoria di ammissione e relativa validazione;
- b) predisposizione delle proposte di delibera, delle note di rendicontazione, dei report e dei verbali di sopralluogo,
- c) istruttoria di erogazione e relativa validazione,
- d) accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili e/o effettiva disponibilità dei beni strumentali ricostituiti e/o delle scorte ripristinate, e/o delle delocalizzazioni effettuate anche mediante sopralluogo
- e) attività di redazione dei decreti di concessione per l'Ordinanza n. 26/2016 es.m.i., per l'Ordinanza n. 13/2017 e s.m.i. e/o erogazione del contributo per l'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., a supporto dell'attività amministrativa della Struttura Commissariale;
- f) attività di verifica della completezza dei fascicoli istruttori;
- g) informazione alle imprese;

h) controlli a campione ex post.

Viene assicurata la totale distinzione tra:

- istruttori e validatori di ammissione;
- istruttori e validatori di erogazione, accertamento e controllo.

Il personale è rappresentato da esperti in grado di operare in autonomia. Il personale opera anche presso gli uffici del Committente, in stretta collaborazione con i funzionari referenti del Committente medesimo;

2.2. personale della struttura dell’Agenzia, a fronte delle ulteriori esigenze, propedeutiche e/o accessorie all’oggetto della Convenzione, quali:

- a) assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
- b) interlocuzione con l’utenza target;
- c) definizione di procedure, standard e modalità operative;
- d) attività organizzative, di pianificazione, di controllo, di reportistica e di rendicontazione per garantire il monitoraggio della commessa ed il regolare avanzamento delle relative attività.

Sulla base dei volumi di attività stimabili alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, la consistenza della struttura delegata alle istruttorie delle domande e alle liquidazioni dei S.A.L. sulle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i, n. 26/2016 e s.m.i. e n. 13/2017 e s.m.i. e n.31/2018 e s.m.i. e n.2/2019 e s.m.i. è prevista in 130 risorse FTE, in linea di massima così distribuite:

- **143 risorse per il secondo semestre 2019,**
- **123 risorse per l’anno 2020**

L’impegno stimato nel periodo di riferimento della Convenzione per le figure professionali complessivamente individuate, ammonta a complessive 39.718 (trentanovemilasettecentodiciotto) giornate uomo, articolate in dettaglio nell’Allegato B.

* * *

3. TEMPISTICA DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE, ISTRUTTORIA DI EROGAZIONE E CONTROLLI IN LOCO

Nei limiti di quanto disposto dalla relativa normativa, l'Agenzia metterà in essere tutti i comportamenti e le azioni atti a consentire il rispetto dei tempi procedurali stabiliti dalla normativa, segnalando al Committente il verificarsi di situazioni che, in funzione della consistenza della struttura resa disponibile ai sensi del precedente paragrafo, non rendessero possibile il rispetto degli stessi.

Per le attività previste dall'Ordinanza n. 57/12 e s.m.i. è prevista la seguente tempistica:

- Istruttoria per i nuclei di valutazione in fase di concessione: 80 gg dal ricevimento della domanda,
- Istruttoria per la liquidazione dei SAL presentati ex art 14 dell'Ordinanza 57/2012 e smi:
 - 60 gg dal ricevimento per i SAL intermedi
 - 90 gg dal ricevimento della domanda per i SAL a Saldo
 - 120 gg dal ricevimento della domanda per le richieste di erogazioni contestuali alla domanda di concessione
- Istruttoria per la liquidazione dei SAL presentati ex art 14 bis dell'Ordinanza 57/2012 e smi:
 - 35 gg dal ricevimento per i SAL intermedi
 - 120 gg dal ricevimento della domanda per i SAL a Saldo

ALLEGATO B: QUADRO ECONOMICO

1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO

1.1 Regimi di rendicontazione

Il regime di rendicontazione per il personale del Gruppo Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del corrispettivo giornaliero, differenziato per le tre tipologie di professionalità rappresentate nella relativa Tabella riportata al punto 1. dell'Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di viaggio e soggiorno, segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell'Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione.

1.2 Valorizzazione attività

Il corrispettivo massimo di cui all'articolo 7 della Convenzione è stato quantificato sulla base della stima:

- delle giornate uomo necessarie per lo svolgimento delle attività descritte nell'allegato A, intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia, e considerando lavorativa anche la giornata del sabato, riproporzionando le ore effettivamente lavorate alla giornata standard di 7.2 ore, a fronte delle esigenze di chiusura nei termini stabiliti;
- della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente;
- delle altre voci di costo, di cui al punto 2. dell'Allegato C
- del 25 % dei costi diretti in caso di personale con postazione di lavoro presso Invitalia;
- senza alcuna maggiorazione per i consulenti.

Importi in €			
A - Giornate uomo			
	Costo		
Qualifica	gg/ uu	gg/ uu	Costo
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 778	306	€ 237.815
Personale di livello superiore (SP)	€ 518	8.865	€ 4.591.846
Personale di livello superiore esterno (SP)	€ 450	1.528	€ 687.768
Personale di livello operativo (JP)	€ 346	29.019	€ 10.040.705
Personale di livello operativo esterno (JP)			
Totale A		39.718	€ 15.558.134
B - Altre voci di costo			Costo
Consulenze specialistiche			€ 54.750
C - Spese generali 25%			€ 3.717.591,37
A+B+C			€ 19.330.475,00
IVA			€ 4.252.704,50
TOTALE IVA INCLUSA			€ 23.583.179,50

Le Parti pertanto concordano che - nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di € **23.583.179,50** – la composizione delle singole voci di costo potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

Si riporta di seguito il dettaglio per singola annualità:

Importi in € - 2° Semestre 2019			
A - Giornate uomo			
	Costo		
Qualifica	gg/ uu	gg/ uu	Costo
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 778	106	€ 82.468
Personale di livello superiore (SP)	€ 518	3.074	€ 1.592.332
Personale di livello superiore esterno (SP)	€ 450	530	€ 238.500
Personale di livello operativo (JP)	€ 346	11.448	€ 3.961.008
Personale di livello operativo esterno (JP)			
Totale A		15.158	€ 5.874.308
B - Altre voci di costo			Costo
Consulenze specialistiche			€ 18.250
C - Spese generali 25%			€ 1.408.952,00
A+B+C			€ 7.301.510,00
IVA			€ 1.606.332,20
TOTALE IVA INCLUSA			€ 8.907.842,20

Importi in € - 2020			
A - Giornate uomo			
	Costo		
Qualifica	gg/ uu	gg/ uu	Costo
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 778	200	€ 155.347
Personale di livello superiore (SP)	€ 518	5.791	€ 2.999.514
Personale di livello superiore esterno (SP)	€ 450	998	€ 449.268
Personale di livello operativo (JP)	€ 346	17.571	€ 6.079.697
Personale di livello operativo esterno (JP)			
Totale A		24.560	€ 9.683.826
B - Altre voci di costo			Costo
Consulenze specialistiche			€ 36.500
C - Spese generali 25%			€ 2.308.639,37
A+B+C			€ 12.028.965,00
IVA			€ 2.646.372,30
TOTALE IVA INCLUSA			€ 14.675.337,30

Qualora il personale, impiegato sulla base dei profili descritti al successivo allegato C), non abbia maturato un'esperienza di almeno 9 (nove) mesi in attività analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione, con particolare riferimento alla ricostruzione a seguito di eventi sismici, verrà applicata una riduzione del 30% delle tariffe sopra indicate e replicate al punto 1) dell'allegato C) già citato.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.a. si impegna, a tal fine, a trasmettere al Commissario Delegato, i curricula di tutte le risorse impiegate nelle attività oggetto della presente Convenzione.

ALLEGATO C: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione per il personale del “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”, per i collaboratori e per i consulenti esterni, segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali, rappresentate nella seguente tabella:

Livello	Profilo	Costo
Personale di indirizzo e coordinamento	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell’Agenzia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie operative del progetto	€ 778
Personale di livello superiore	Risorse dotate di elevata esperienza professionale, a cui è affidata la responsabilità di un’Unità Organizzativa; Risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione, in grado di svolgere funzioni di coordinamento, a cui viene affidata la verifica e la validazione delle istruttorie tecniche di concessione e/o erogazione nonché il ruolo di supporto operativo e professionale di risorse.	€ 518
Personale di livello operativo	Risorse con competenze specialistiche di tipo ingegneristico e/o tecnico strutturale ovvero amministrative, che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la corretta realizzazione di interventi di ricostruzione e/o messa in sicurezza di immobili colpiti da sisma.	€ 346

Il personale con contratto di consulenza sarà rendicontato alla tariffa di € 450 a giornata uomo per le unità con funzioni di supporto e consulenza e alla tariffa di € 300 a giornata uomo per le unità con funzioni meramente istruttorie.

1.1. Risorse interne al “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d’Impresa”

Per i costi relativi al personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ovvero per l’attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, per i quali, ai sensi dell’Art. 7, le spese generali vengono riconosciute nella percentuale del 25%, comprensive delle spese di viaggio e di missione, l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione
- numero delle giornate effettuate
- descrizione sintetica delle attività svolte

- costo complessivo delle attività svolte

Il rendiconto dovrà evidenziare i differenti costi imputabili all'attività svolta in merito alle diverse ordinanze.

Nel caso di attività svolte da personale di società controllate, il numero delle giornate effettuate, Ovvero il costo complessivo dell'attività svolta, dovranno essere allegati alle fatture delle medesime società.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

1.1 Consulenti e collaboratori esterni integrati nella Struttura Operativa

Per i costi relativi ai collaboratori ed ai consulenti integrati nella Struttura Operativa, l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
- numero delle giornate effettuate;
- descrizione sintetica delle attività svolte;
- costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto e la separata evidenza contabile delle suddette spese a in relazione alle diverse ordinanze

2. **ALTRE VOCI DI COSTO**

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- a) servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- b) interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- c) azioni di comunicazione e promozione;
- d) tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal referente di progetto del Committente.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa

- riferimento ai pagamenti effettuati.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura/ricevuta, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

Il rendiconto dovrà evidenziare i differenti costi imputabili all'attività svolta in merito alle diverse ordinanze

Di seguito i modelli di tabelle da utilizzare per la rendicontazione.

Allegato C.1 – Rendiconto analitico pag. 1/2

NUOVA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI "ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE" NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ SPORTELLI INFORMATIVO, DI ASSISTENZA LEGALE E DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 57/2012 e s.m.i., N.26/2016 e s.m.i. e N.13/2017 e s.m.i
Data di stipula:
Data di approvazione:
Periodo di validità:
Referente per Committente:
Referente per l'Agenzia:
Rendicontazione del periodo:

Allegato C.1 – Rendiconto analitico pag. 2/2

COSTI RELATIVI AL PERSONALE DELL'AGENZIA			
Cognome e Nome	Qualifica (PM/SP/JP)	Giornate effettuate	Corrispettivo unitario

ALTRE VOCI DI COSTO				
Fornitore	Num. Incarico	Num. Fattura	Data Fattura	Data Pagamento

ALLEGATO D:
FIGURE TECNICHE IMPRESA AFFIDATARIA

Impresa affidataria

Ragione sociale impresa	Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA	
Sede legale impresa	Indirizzo: Via Calabria, 46 00187 Roma	
	Tel.: 06421601	fax:
Responsabile della ditta	Dott. Arcuri Domenico	
Iscrizione C.C.I.AA.	RM-910303	
DURC	DURC aggiornato al _____ – Scadenza _____	

1. Sicurezza

La struttura organizzativa dell'impresa affidataria per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:

Attività	Nome e cognome	Riferimenti (tel, fax, e-mail)
Referente impresa per la gestione sicurezza	Ines Febbraio	0642160078, ifebbraio@invitalia.it
Referente operativo impresa presso la sede di	Dario De Pascale	0642160754
Responsabile Servizio Prevenzione e	Riccardo Merluzzi	3355773984
Medico Competente	Giovanni Scordo	3473608518
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	Patrizio Platania Francesca Pistoia Francesco Pompili Luigino D'Angelantonio Carlo Conversi Antonio Di Fuccia	06421601

Addetti antincendio (negli ambienti oggetto del contratto)	Lorusso Giuseppe Mazzucchi Francesco Molinari Fabio	
Addetti primo soccorso (negli ambienti oggetto del contratto)	Lorusso Giuseppe Mazzucchi Francesco Molinari Fabio	

2. **Idoneità tecnico-professionale**

Il possesso in capo all’Agenzia, di specifiche ed adeguate competenze per realizzare le attività oggetto della presente Convenzione è richiamato all’ultima alinea delle Premesse alla Convenzione che ne costituiscono parte integrante.

ALLEGATO E:
ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della Convenzione siglata tra IL Commissario Delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1. Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Commissario Delegato

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto del Commissario Delegato garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Commissario

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Commissario e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Commissario, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Commissario se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Commissario si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Commissario dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Commissario in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Commissario dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Commissario in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dal Commissario e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Commissario in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Commissario e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Commissario in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Commissario cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperienza delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Commissario intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletano, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/20171.

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy del Commissario in materia di privacy e sicurezza informatica.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dal Commissario sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Commissario per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire al Commissario, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita,

¹http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dal Commissario e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Commissario.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando al Commissario le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione del Commissario ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta del Commissario, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con il Commissario un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Commissario per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi derivanti dalla convenzione, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 Il Commissario non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Commissario, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Commissario.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, al Commissario l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a

quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 Il Commissario può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit al Commissario comporta la risoluzione della convenzione.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio il Commissario di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Commissario per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata al Commissario nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Commissario ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con il Commissario, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Commissario.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Commissario da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, il Commissario può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Commissario del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Commissario
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Commissario;
- fornisce al Commissario tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo

Il Commissario Delegato
(Firmato digitalmente)

per INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)